



Comune di Casorate Primo (PV)

Statuto

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 06/07/2000

Modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 19/04/2012

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ruolo e attribuzioni del Comune

1. Il Comune di CASORATE PRIMO è, a norma degli articoli 5 e 128 della Costituzione, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge e partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.
2. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il complesso degli interessi che la collettività locale va individuando e determina in relazione a loro i contenuti della propria azione nel rispetto della persona umana.
3. Il Comune esercita le proprie funzioni di polizia locale tramite il servizio di polizia municipale, ai sensi della normativa vigente.
4. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che, pur in attuazione del principio di sussidiarietà, la legge demanda allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
5. Il Comune determina, nell'ambito degli indirizzi programmatici, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, disciplina l'uso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai bisogni sociali.
6. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 - Organizzazione del Comune

1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e strutture funzionali, tra loro coordinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dell'azione amministrativa e l'efficienza, anche economica, dei servizi.
2. Il Comune privilegia, nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi ed al fine di un loro più efficace svolgimento, lo sviluppo di forme di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 3 - Regole dell'azione comunale

1. Gli atti comunali enunciano l'interesse della collettività che ne ha determinato l'adozione, in modo da rendere palesi le scelte politiche operate e fare emergere le relative responsabilità.
2. Nella propria azione il comune applica il principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

Art. 4 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune è dotato di un proprio stemma e gonfalone come meglio descritte dal decreto di concessione del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 16 febbraio 1999;
2. L'uso dello stemma comunale da parte di terzi deve essere autorizzato dal Sindaco.

Art. 5 - Azioni positive

1. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l'effettuazione di azioni positive per superare le condizioni di fatto che impediscono la pari opportunità tra uomo e donna e per favorire le categorie sociali più deboli, con particolare riferimento ai portatori di handicap e agli immigrati.
2. Per i fini di cui al comma 1 può essere istituita apposita commissione per le azioni positive, formata nei modi definiti dal regolamento, con compiti propositivi e consultivi nei confronti degli organi comunali.

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 6 - Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 - Composizione

1. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all'elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'Ente o cittadinanza, ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.
3. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità decadenza e sospensione dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 8 - Il Consiglio Comunale. Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che predispose l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato dal Vicesindaco.
3. Le sedute consiliari in assenza del Sindaco sono presiedute dal Vicesindaco, qualora sia componente del Consiglio Comunale, altrimenti dall'assessore più anziano tra quelli che facciano parte del Consiglio Comunale; qualora nessun assessore presente faccia parte del Consiglio Comunale, la seduta è presieduta dal consigliere anziano, tale essendo colui che abbia riportato la cifra individuale più alta in sede elezione del Consiglio Comunale o che, in caso di parità, sia il più anziano di età.

Art. 9 - Ruolo di indirizzo e di controllo.

1. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale, tra l'altro:
 - a) discute ed approva, secondo le procedure di cui al comma 2, gli indirizzi generali di governo che dovranno essere attuati dal sindaco, dalla Giunta comunale e dagli organi e soggetti tramite i quali si svolge l'azione comunale;
 - b) esamina la relazione annuale che il Sindaco rassegna sull'attività propria e della Giunta;

c) esamina la relazione che il Sindaco rassegna sul funzionamento degli uffici e servizi comunali ed emana, anche alla luce dei rilievi e proposte enunciati dai Revisori dei conti, indirizzi generali finalizzati a favorirne il buon andamento;

d) esamina le relazioni che devono essere rassegnate annualmente dagli amministratori nominati o designati dal comune in Enti alla formazione dei cui organi il Comune concorra, disponendo, se del caso, la loro audizione; esamina altresì la relazione del Sindaco attinente ai Consorzi cui il Comune partecipa; emana indirizzi nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge e dal presente Statuto;

e) esamina, coordinatamente con la relazione del Sindaco di cui alla lettera c) ed ai fini dell'emanazione degli indirizzi ivi previsti, la relazione rassegnata, con cadenza almeno annuale, dal difensore civico, se istituito;

f) esamina le relazioni rassegnate annualmente dai concessionari dei servizi pubblici;

g) definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di concordare accordi di programma attinenti ad oggetti di competenza del Consiglio Comunale ed esamina la relazione del Sindaco sui contenuti dell'accordo di programma concordato, assumendo, se del caso, le deliberazioni consequenziali;

h) discute interpellanze e mozioni esprimendo, se del caso, un voto sulle stesse;

2. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta in Consiglio Comunale le linee programmate che relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

Con cadenza annuale, il Consiglio Comunale provvede, in seduta straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e comunque entro il 30 giugno. E' facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 10 - Competenze deliberative.

1. Spettano al Consiglio Comunale le competenze deliberative previste dalla legge.

Art. 11 - Gruppi Consiliari.

1. I Consiglieri Comunali aderiscono ai Gruppi Consiliari, con modalità previste dal regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente al nome del Capogruppo.

2. Il Regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 12 - Principi sul funzionamento del Consiglio Comunale.

1. Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare: .

a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute;

c) le modalità di assegnazione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.

d) la disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari ;

e) le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni di del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni ;

f) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Art. 13 - I Consiglieri comunali.

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono presentate al Consiglio e devono essere assunte al protocollo dell'ente nella stessa giornata di presentazione.

Art. 14 - Diritti dei Consiglieri.

1. I Consiglieri comunali ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari hanno diritto di accesso, con le modalità regolamentari previste, ai documenti ed agli atti dei procedimenti del Comune, ivi compresi quelli riservati, temporaneamente o in via definitiva, ai sensi del presente Statuto; il diritto di accesso si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo; i Consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dagli uffici degli Enti dipendenti o controllati e delle strutture associative nonché dai concessionari di servizi comunali le informazioni utili per l'espletamento del mandato, a ciò essendo condizionata l'adesione alle strutture stesse e il rilascio della concessione.
2. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati per tutta la durata della loro riservatezza.
3. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione sugli oggetti di competenza del Consiglio Comunale, nonché facoltà di emendamento riguardo alle proposte in discussione in Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri comunali possono presentare al sindaco interrogazioni o richieste di riscontri ispettivi; il Sindaco, direttamente o per il tramite dell' assessore preposto al ramo di attività cui inerisce l'interrogazione o la richiesta, dà risposta scritta entro trenta giorni; i Consiglieri possono altresì presentare interpellanze o mozioni, che vengono inserite nell' ordine del giorno del Consiglio Comunale secondo l'ordine di presentazione, salvo che sia stata richiesta da un quinto dei Consiglieri la convocazione del Consiglio Comunale per la discussione della mozione.
5. Il Sindaco può affidare a singoli Consiglieri comunali la competenza istruttoria di progetti determinati e per un ambito temporale delimitato; il Consigliere incaricato formula al Consiglio le relative proposte di intervento.

Art. 15 - Doveri dei Consiglieri.

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un consigliere a 4 sedute consecutive del Consiglio Comunale, di cui almeno una abbia previsto la trattazione di una delle materie di cui all'art. 32 comma 2° lettera b) della legge 142/90, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative che dovranno comunque essere corredate da adeguata documentazione probatoria, da presentare entro 20 giorni dalla notifica.
3. Il Consiglio si esprime sulle eventuali motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l'eventuale decadenza.
4. Il Regolamento definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza del Consigliere in indennità di funzione.

Art. 16 - Commissioni.

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale

Art. 17 - Commissioni di indagine.

1. Con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione anche per richiesta di un solo consigliere; la delibera istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.
2. La composizione delle Commissioni è definita nel rispetto del criterio proporzionale.
3. La Presidenza delle Commissioni d'indagine è assegnata ad un rappresentante delle minoranze, designato con le modalità indicate dal regolamento. Tale previsione si estende alla presidenza delle Commissioni permanenti o speciali, quando esse assumono esclusive funzioni di controllo o di garanzia

CAPO II - IL SINDACO

Art. 18 - Ruolo del Sindaco.

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune cui provvede con la collaborazione degli Assessori da lui preposti alla cura dei settori organici di attività; esercita l'iniziativa politico-amministrativa; è responsabile verso il Consiglio Comunale dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti; formula direttive a specificazione di tali indirizzi; sovrintende al buon andamento degli uffici dei servizi comunali.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse al suo ufficio.

Art. 19 - Competenze del Sindaco.

1. Spetta al Sindaco l'emanazione degli atti di cui le leggi gli attribuiscono la competenza.
2. Compete comunque al Sindaco, nell'ambito delle attribuzioni amministrative comunali:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunali, fissandone l'ordine del giorno;
 - b) adottare ordinanze ordinarie nelle materie di propria competenza;
 - c) presentare al Consiglio, sentita la Giunta entro 60 giorni, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, depositandone il testo presso la segreteria comunale nel rispetto del termine stabilito;
 - d) nominare il Segretario Comunale scegliendo nell'apposito Albo;
 - e) impartire direttive al Segretario Comunale o al Direttore Generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di

apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito di criteri eventualmente indicati dalla Regione;

h) conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

i) revocare il Direttore Generale previa deliberazione della Giunta Comunale;

j) nominare e revocare i Responsabili degli uffici e dei servizi con motivato decreto;

k) nominare i Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

l) nominare i componenti delle Commissioni consultive comunali, salvo che la legge non preveda altrimenti e fatto salvi i diritti della minoranza.

m) Disporre, ove lo ritenga necessario, l'audizione, anche in Consiglio Comunale, degli Amministratori di cui alla lettera d) comma 1 dell'art.9 del presente Statuto.

3. Egli inoltre:

a) è responsabile dell'azione amministrativa comunale, cui provvede con la collaborazione degli Assessori da lui preposti alla cura dei settori organici di attività;

b) è responsabile verso il Consiglio Comunale dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti.

Art. 20 - Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, tramite il Segretario Comunale o Direttore Generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

Art. 21 - Attribuzioni organizzative.

1. Appartengono all'ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzative :

a) stabilire gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta dei Consiglieri la convocazione del Consiglio Comunale e presiedere i lavori ai sensi del Regolamento;

b) convocare e presiedere la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercitare i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduta, nei limiti previsti dalla legge;

d) proporre argomenti da trattare e disporre la convocazione della Giunta presiedendola;

e) potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più assessori. Il sostituto o delegato del Sindaco deve usare la fascia tricolore prevista dalla legge nelle cerimonie ove ciò sia imposto per legge;

f) autorizzare le missioni degli assessori, Segretario Comunale o Direttore Generale, se nominato;

g) ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

h) ricevere le dimissioni degli Assessori.

Art. 22 - Vicesindaco.

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima, il Vicesindaco.

2. Il Segretario Comunale dà immediata comunicazione dell'avvenuta nomina al Prefetto ed all'Organo Regionale di Controllo.

3. Il Sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro assessore le funzioni di Vicesindaco, provvede con decreto motivato, dandone comunicazione ai Capigruppo ed al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall'assessore anziano, tale essendo il più anziano d'età tra i componenti della Giunta Comunale.

Art. 23 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

1. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata secondo le modalità indicate dalla legge. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco deve provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale per una data non antecedente a dieci giorni e non successiva a trenta giorni dalla presentazione della mozione. Qualora il Sindaco non provveda alla convocazione il Segretario Comunale ne dà comunicazione immediata al Prefetto.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE E GLI ASSESSORI

Art. 24 - Ruolo e competenze della Giunta.

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella definizione dell'iniziativa politico-amministrativa, nell'attuazione degli indirizzi generali dal Consiglio Comunale nella formulazione di direttive a specificazione degli indirizzi consiliari.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'iniziativa per le deliberazioni del Consiglio Comunale e nella predisposizione della relazione sull'attività svolta.

3. La Giunta assume, ai sensi di legge, tutti gli atti di amministrazione, non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio Comunale o non attribuiti al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario Comunale o Direttore Generale, se nominato, ed ai funzionari dirigenti.

Art. 25 - Composizione della Giunta.

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sei Assessori. I nomi dei componenti, con l'indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta, previo deposito del decreto di nomina presso la Segreteria comunale.

2. Possono essere componenti a tutti gli effetti della Giunta cittadini, non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere; il loro curriculum vitae deve essere allegato al decreto di nomina.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto al voto.

Art. 26 - Comunicazioni del Sindaco al Consiglio Comunale sulla composizione ed organizzazione della Giunta.

1. Nel decreto di nomina della Giunta Comunale il Sindaco, oltre ad indicare il componente cui conferisce la carica di Vicesindaco, definisce gli ambiti di attività per settori organici alla cura dei quali intende nominativamente preporre ciascuno dei componenti della Giunta, eventualmente anche delegando l'emanazione di provvedimenti di competenza sindacale.

2. Qualora successivamente il Sindaco modifichi il riparto degli ambiti di attività definito nel decreto di nomina, ferma restando l'inerenza delle attribuzioni a settori organici, o la preposizione degli Assessori ovvero revochi la delega eventualmente conferita all'emanazione di provvedimenti, le modifiche vengono comunicate ai Capigruppo ed al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 27 - Principi sul funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, dal direttore generale e dai funzionari dirigenti.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute della Giunta sono segrete e vi deve partecipare, ai fini della loro validità, almeno la maggioranza dei componenti.
4. Al Sindaco e agli assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 28 - Ruolo e competenze degli Assessori.

1. Le attribuzioni agli Assessori di competenze, raggruppate per settori omogenei, sono conferite con atto del Sindaco e sono revocabili e modificabili in ogni momento.
2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche e modifiche, sono notificati ai Capigruppo e comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva

Art. 29 - Revoca di Assessori, dimissioni e altre cause di cessazione nella carica di Assessore.

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla loro sostituzione.
2. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con decreto del Sindaco annunciato al Consiglio Comunale nelle sue prima seduta successiva. Le dimissioni da assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.
3. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino alla nuova elezione del Sindaco.

CAPO IV - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 30 - Nomina e competenze del Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 31 - Attribuzioni gestionali.

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei Responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 32 - Principi.

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare all'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 33 - Strumenti.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione popolare all'Amministrazione Comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:

- a) assicura la più ampia informazione circa l'attività comunale;
- b) attua i principi sul diritto di accesso degli interessati agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
- d) assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni o proposte;
- e) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini.

CAPO II - LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 34 - Libere associazioni.

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni, enti e organizzazioni che operino nel territorio comunale all'azione comunale e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell'attività degli organi comunali, e nelle scelte di politica economica.

2. Si intendono per libere associazioni quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che operino nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

3. Al fine di attuare gli obiettivi richiamati dal comma 1, il Comune valorizza le libere associazioni che abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione in un apposito elenco, conservato e aggiornato a cura degli uffici comunali. In tale elenco hanno titolo di essere iscritte le libere associazioni che siano organizzate al loro interno su base democratica, operino attivamente nel territorio comunale e perseguano scopi di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la collettività locale, senza fini di lucro.

4. Ai fini dell'iscrizione le forme associative devono documentare il possesso dei suddetti requisiti.

5. Le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e quelle imprenditoriali sono equiparate di diritto alle associazioni iscritte nell'elenco.

6. Le forme associative iscritte nell'elenco e quelle equiparate a norma del comma 5, possono, nell'ambito del rispettivo scopo sociale, avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco, per l'adozione di atto per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi.

7. Le forme associative iscritte nell'elenco e quelle equiparate possono chiedere, in relazione alle materie inerenti al proprio scopo sociale, che propri rappresentanti si incontrino con il Sindaco o con la Giunta per esaminare questioni o per manifestare il punto di vista della forma associativa rispetto ad atti o iniziative comunali.

8. L'Amministrazione Comunale nella formazione di atti di interessi collettivi si riserva la consultazione preventiva delle associazioni di categoria.
9. Il Consiglio Comunale può istituire con Regolamento apposite consulte relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per le funzioni del comune stesso.
10. Il Regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna consulta.
11. Col medesimo regolamento di istituzione sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte.

Art. 35 - Rapporti con le associazioni.

1. Ai fini della composizione delle consulte, il regolamento previsto all'articolo 34 deve assicurare la presenza in ciascuna consulta delle associazioni, diverse dai partiti politici, che nell'ambito comunale operano specificatamente nel settore inerente alla consulta.

Art. 36 - Rapporti con gli organi del Comune.

1. E' componente di diritto di ciascuna consulta il Sindaco o l'Assessore da lui designato.
2. La consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente.
3. I componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale possono assistere alle riunioni di ciascuna consulta.

Art. 37 - Poteri delle consulte.

1. Ciascuna consulta, nell'ambito del proprio settore di propria competenza:
 - a) avanza proposte al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco per l'adozione di atti spettanti a tali organi, ai sensi del presente Statuto o sollecita l'iniziativa della loro assunzione;
 - b) esprime agli organi del Comune il proprio parere nei casi previsti e ogni volta che esso venga richiesto dagli organi stessi;
 - c) può rivolgere interrogazioni al Sindaco;
2. Quando una consulta formula al Consiglio o alla Giunta proposte di deliberazioni, il Sindaco provvede a inserire la proposta della consulta nell'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il Sindaco risponde alle interrogazioni della consulta entro 30 giorni dal loro ricevimento, direttamente o per tramite dell'Assessore preposto al ramo di attività cui inerisce l'interrogazione.
4. Ogni consulta, quando ne ravvisi la necessità, e nell'ambito del settore di propria competenza, può chiedere di incontrarsi con la Giunta per esaminare questioni o per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative comunali.

Art. 38 - informazioni alle consulte.

1. Per favorire l'esercizio delle funzioni da parte delle consulte, il Sindaco quando ne ravvisi la necessità, trasmette d'ufficio copia degli atti o dei documenti che risultino di particolare interesse per il settore di competenza di ciascuna di esse.

CAPO III - LE CONSULTAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI

Art. 39 - Consultazioni.

1. Il Sindaco, sentita la Giunta o su determinazione del Consiglio, assunta anche in base a richiesta dei

cittadini, indice consultazioni di categorie di cittadini, convocandole in assemblea.

Art. 40 - Modalità per la convocazione.

1. Il Sindaco convoca l'assemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la segreteria comunale e da affiggersi nei luoghi pubblici, nel quale sono indicati l'ora e il luogo della riunione e gli oggetti da esaminare nell'assemblea.
2. L'avviso rimane depositato presso la segreteria comunale e affisso all'Albo Pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del Comune almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
3. Nei cinque giorni precedenti la documentazione relativa agli oggetti da trattare nell'assemblea è messa a disposizione dei cittadini presso la Segreteria comunale.

Art. 41 - Disciplina dell'assemblea.

1. All'assemblea possono partecipare attivamente solo i cittadini della categoria interessata residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; non sono ammesse deleghe.
2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, può richiedere a chi partecipi all'assemblea di documentare il possesso dei requisiti indicati al comma 1.
3. Le persone che non siano nel possesso dei requisiti indicati nel comma 1 possono assistere all'assemblea, senza prendere la parola e senza esprimere voto.
4. Il Sindaco può invitare tecnici o altre persone qualificate a riferire all'assemblea in merito agli oggetti della convocazione.
5. Il Sindaco presiede l'assemblea ed esercita i relativi poteri di polizia, anche attraverso il personale di vigilanza municipale. Sotto la vigilanza del Sindaco, il Segretario comunale, o un dipendente comunale da lui delegato, redige un verbale sintetico dell'assemblea, riportando i contenuti essenziali degli interventi e l'esito delle eventuali votazioni.
6. Il Segretario Comunale cura la conservazione del verbale e ne rilascia copia a chiunque vi abbia interesse.

Art. 42 - Determinazioni dell'assemblea.

1. Nel corso dell'assemblea possono essere discusse solo proposte e questioni indicate nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 40.
2. L'assemblea dà le sue indicazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 43 - Effetti delle decisioni dell'assemblea.

1. Le indicazioni dell'assemblea non hanno effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.
2. Tuttavia, nel caso che l'assemblea abbia accolto una proposta il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio Comunale o in Giunta, secondo le rispettive competenze, entro 60 e 30 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 44 - Altre consultazioni.

1. Il Consiglio Comunale o il Sindaco, sentita la Giunta, possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire elementi di valutazione su atti o interventi di competenza del Comune.
2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di sondaggi, raccolte di firme ed altre modalità analoghe, e possono comportare anche l'espressione di voti per corrispondenza. Nel caso di consultazioni su questioni relativi a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione può essere estesa, oltre che ai cittadini

residenti nel Comune, agli altri utenti del servizio.

3. Le modalità di svolgimento delle consultazioni e, in generale, la loro disciplina sono dettate con regolamento.

4. L'esito della consultazione non ha effetti vincolanti nei confronti degli organi del Comune.

CAPO IV - CONSULTAZIONI REFERENDARIE

Art. 45 - Referendum di iniziativa popolare.

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, quando l'oggetto del quesito rientra fra i punti programmati di specifici del programma elettorale dell'Amministrazione in carica, quando l'eventuale approvazione del quesito determini il sorgere di oneri economici e finanziari diretti a carico del bilancio comunale non compatibili con principi di pareggio finanziario ed economico dello stesso e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio Comunale;

c) Piano Regolatore Generale, varianti possibili, destinazione d'uso delle aree e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale, entro 180 giorni dalla pubblicazione dello Statuto, approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa. Tale vincolo decade con la scadenza del mandato dell'amministrazione in carica.

10. Entro 180 giorni dall'esito valido del referendum gli organi comunali preposti sono tenuti ad assumere motivato atto conseguente.

Art. 46 - Referendum di iniziativa consigliere.

1. L'Amministrazione Comunale, quando intende deliberare su questioni di grande interesse per la collettività, può sottoporre l'argomento a referendum consultivo prima di adottare il relativo atto.

2. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, non potranno deliberare in

difformità dal risultato della consultazione referendaria promossa dall'Amministrazione Comunale.

CAPO V - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 47 - Istanze, petizioni e proposte.

1. I cittadini singoli e associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi e agli uffici del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle seguenti disposizioni.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi o agli uffici competenti.

Art. 48 - Istanze.

1. Le istanze consistono in richieste scritte volte a sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza della Giunta Municipale, del Sindaco, del Consiglio Comunale o dei Responsabili di servizio.
2. L'organo o l'ufficio comunale competente risponde all'istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

Art. 49 - Petizioni.

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da cittadini singoli o associati dirette a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di sua competenza.
2. Il Sindaco valuta l'opportunità di porre in discussione la petizione in Consiglio Comunale entro 60 giorni. Il Sindaco è tenuto comunque, in caso di diniego o di rinvio motivato, a dare risposta scritta entro tale termine.
3. Nel caso che la petizione sia stata presentata da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il tre per cento, computato sull'ultima revisione utile delle liste elettorali, il Sindaco è tenuto a porre in discussione le petizioni in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Art. 50 - Proposte.

1. Le proposte consistono in richieste scritte, rispondenti ad un interesse collettivo, presentate da cittadini singoli o associati per l'adozione da parte del competente organo di un testo di deliberazione comprensivo dell'individuazione delle fonti di finanziamento della spesa per l'attuazione della proposta.
2. Il Sindaco valuta l'opportunità di porre in discussione la proposta presso l'organo competente il Sindaco è tenuto comunque, in caso di diniego o di rinvio motivato, a dare risposta scritta entro il termine di 60 o 30 giorni a secondo che la competenza sia del C.C. o della G.C.
3. Il Sindaco, nel caso intenda porre in discussione la proposta o nel caso che siano presentate da un numero di elettori del Comune pari almeno il sei per cento, computato sull'ultima revisione utile delle liste elettorali, cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall'art. 5 3 della legge 142 del 1990 e l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della medesima legge e pone in discussione la proposta in Consiglio Comunale o in Giunta rispettivamente entro 60 e 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 51 - Disposizioni comuni.

1. Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni e alle

proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

Art. 52 - Diritto generale di iniziativa.

1. La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d'istanza riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA

Art. 53 - Principi organizzativi.

1. L'organizzazione del Comune è progettata considerando la natura delle funzioni svolte, le caratteristiche dei servizi erogati e degli obiettivi della programmazione pluriennale.

2. I criteri ispiratori dell'organizzazione del lavoro sono:

- a) la valorizzazione delle professionalità;
- b) l'individuazione di chiare responsabilità gestionali;
- c) la flessibilità negli assetti organizzativi;
- d) la semplificazione delle procedure;
- e) l'assegnazione del personale sulla base delle effettive necessità.

Art. 54 - Rapporti tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo.

1. Le strutture funzionali del Comune operano nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte dei medesimi.

2. In particolare il Consiglio Comunale determina gli indirizzi programmatici di ordine generale e i criteri generali di organizzazione; la Giunta definisce gli indirizzi gestionali e le norme regolamentari nelle materie organizzative; il Sindaco sovrintende al buon funzionamento degli uffici, impartisce al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato, e ai Responsabili dei servizi le direttive del caso, tenendo conto degli indirizzi consiliari e di giunta, e vigila sulla loro applicazione; con riferimento ad ambiti precisi le direttive possono essere impartite dall'Assessore preposto alla cura di quel settore organico di attività. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l'autonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui ritenga illegittime le direttive, ovvero lesive del principio di cui all'articolo 51, comma 2, della legge n. 142 del 1990, può motivatamente richiedere la loro conferma per iscritto.

3. L'attività delle strutture funzionali è sottoposta a forme di vigilanza ed a riscontri di efficienza e di economicità gestionale a cura del Sindaco e, per le rispettive competenze, del Segretario, del Direttore Generale e dei Responsabili di servizi, secondo le disposizioni del regolamento, anche ai fini della valutazione del personale e dell'assegnazione di benefici economici di rendimento.

Art. 55 - Rapporti tra le strutture funzionali.

1. Le strutture funzionali sono organizzate secondo il principio di sovraordinazione ed integrazione, nei termini e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 56 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina, in conformità alle leggi, al presente

statuto, ai criteri generali deliberati dal Consiglio e tenuto conto dei contratti collettivi di lavoro per il comparto, i moduli organizzativi dell'ente, i compiti delle strutture organizzative, i meccanismi del loro funzionamento e correlazione, ed i riscontri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA

Art. 57 - Contratti a termine per Responsabili dei servizi o di alta professionalità.

1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal Regolamento, la copertura di posti di organico di alta specializzazione o di funzionario, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 58 - Principi di organizzazione dei servizi pubblici municipali.

1. Il Comune organizza la gestione dei servizi pubblici resi alla collettività secondo il criterio di congruenza tra la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da un lato e la forma organizzatori dall'altro, e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. In particolare le determinazioni inerenti all'organizzazione della gestione dei pubblici servizi devono dare atto, in modo congruo e circostanziato, della correlazione tra la forma organizzatoria ed il servizio da svolgere.

3. La determinazione di gestione di un pubblico servizio, gli obiettivi che si intendono conseguire, il piano tecnico e finanziario e la scelta della forma organizzatori a sono determinati, su proposta del Sindaco, sentita la giunta comunale ed esperite le forme di partecipazione eventualmente previste, dal Consiglio Comunale.

4. La gestione dei pubblici servizi locali è informata ai criteri di efficienza nell'organizzazione della produzione delle prestazioni, di efficacia qualitativa e quantitativa della loro erogazione e dell'economicità operativa.

5. I cittadini, singoli o in forma associata, possono concorrere per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

6. Tra i servizi pubblici è contemplata l'acqua, quale bene comune e diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato.

7. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinsecano nell'impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero.

8. La proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici; il consumo umano delle risorse idriche deve avere la priorità rispetto ad altri usi.

9. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale, di interesse generale privo di rilevanza economica, e come tale non soggetto alla disciplina della concorrenza, ma rientrante nella competenza esclusiva della Regione (art. 117 Cost.) che deve essere gestito con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale.

Art. 59 - Forme di gestione.

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra le forme di affidamento, consentite dalle norme vigenti tempo per tempo. .
3. Per gli altri servizi la comparazione viene effettuata tra la gestione attraverso, la costituzione di Istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio. La gestione in economia è effettuabile quando non siano convenientemente utilizzabili altre forme di gestione.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 60 - Gestione in economia dei servizi pubblici.

1. Sono gestiti in economia i servizi pubblici non comportanti un'organizzazione complessa e non aventi, per la tipologia delle prestazioni erogate, necessità di utilizzo di moduli produttivi.
2. La gestione in economia è operata secondo le discipline proprie dell'esercizio delle funzioni del Comune e della sua organizzazione.

CAPO IV - RAPPORTI CON ENTI, AZIENDE PUBBLICHE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ' DI DIRITTO COMUNE

Art. 61 - Tipologia dei rapporti e poteri del Comune.

1. Il Comune esercita, secondo quanto disposto dalle norme contenute nel presente capo e nei limiti delle disposizioni legislative, i poteri di indirizzo strategico, di direttiva gestionale, di nomina e revoca degli Amministratori, di acquisizione di dati ed informazioni e di vigilanza nei confronti dei Consorzi e delle loro aziende ed istituzioni, nonché delle società di diritto comune a partecipazione pubblica locale.
2. Il Comune esercita i poteri di cui al comma 1 anche nei confronti di altri eventuali Enti, comunque dipendenti o controllati da parte del Comune medesimo ed operanti nel territorio comunale.

Art. 62 - Indirizzi alle aziende ed alle istituzioni consortili.

1. Il Comune, su richiesta del Consorzio, fornisce pareri in ordine sugli indirizzi generali, concernenti le linee strategiche e programmatiche dell'azione, per le aziende e i consorzi in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione del consorzio, sulla scorta di relazioni, illustranti anche l'andamento sotto il profilo gestionale e finanziario.
2. Ove particolari situazioni lo richiedono qualora emergano da apposite relazioni trimestrali contabili ed extracontabili, rimesse all'Assemblea del Consorzio dalle aziende ed istituzioni, condizioni che importino determinazioni di peculiare rilievo, il Comune, su richiesta del Consorzio, può formulare pareri in ordine ad ulteriori indirizzi od aggiornare quelli generali di cui al comma 1.
3. I pareri relativi ad indirizzi devono comunque essere formulati con caratteristiche tali da non ledere l'autonomia gestionale delle aziende ed istituzioni e devono essere espressi entro 15 giorni dalla richiesta; trascorso il termine i pareri si intendono resi favorevolmente.

Art. 63 - Indirizzi alle società.

1. Il Comune formula indirizzi generali, concernenti le linee strategiche e programmatiche dell'attività, per le società a prevalente capitale pubblico locale in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, sulla scorta di relazioni illustranti anche l'andamento delle stesse sotto il profilo gestionale ed economico-patrimoniale.
2. Gli indirizzi generali possono essere aggiornati o modificati nel caso in cui particolari situazioni lo richiedano.
3. L'esternazione degli indirizzi alle società è operata in sede di assemblee societarie dagli Enti Locali quali azionisti, nel rispetto dei diritti delle minoranze azionarie, concordando tali indirizzi con gli Enti legati da patto di sindacato in apposita riunione del sindacato azionario.
4. Gli indirizzi sono comunque formulati con caratteristiche tali da rispettare gli interessi propri della società e da non lederne l'autonomia gestionale.

Art. 64 - Direttive agli amministratori.

1. Nell'ambito degli indirizzi generali di cui agli articoli 62 e 63, possono essere impartite direttive agli Amministratori che rappresentano il Comune in Consorzi, società e in altri Enti dipendenti o controllati dal Comune.
2. Le direttive ai rappresentanti non possono comunque imporre comportamenti che determinino la violazione dell'articolo 2392 del Codice Civile per gli Amministratori di società e della stessa disposizione, applicativa in via analogica, per gli Amministratori do Consorzi od altri enti.
3. Le direttive, formulate dal Sindaco sentita la Giunta Comunale, sono comunicate per iscritto agli Amministratori.

Art. 65 - Nomine e designazioni del Comune.

1. La nomina o designazione di Amministratori in Enti alla formazione di cui organi il Comune concorra è disposta dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, ovvero dal Consiglio Comunale se riservata dalla legge a tale organo; nel secondo caso, qualora le nomine o designazioni di Amministratori in ciascun organismo siano almeno tre, il Consiglio Comunale delibera con voto limitato ai due terzi degli eleggenti, se del caso arrotondati per eccesso, salva diversa disposizione normativa fatti salvi i diritti delle minoranze.
2. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta, immediatamente dopo l'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo, approva gli indirizzi al Sindaco per le nomine e designazioni di competenza di quest'ultimo.
3. Le nomine e designazioni vengono effettuate sulla base di eventuali proposte di candidatura, accompagnate da un curriculum vitae che dimostri il possesso dei requisiti prescritti per legge, regolamento o Statuto, nonché di professionalità ed esperienza specificamente correlate alla carica da ricoprire. Al fine della formulazione delle proposte il Sindaco comunica ai Capigruppo consiliari la data, non inferiore a 15 giorni, entro la quale le candidature ed i curricoli devono essere depositati presso la Segreteria del Comune.
4. Le candidature, ritualmente presentate, sono esaminate su conferma dei Capigruppo consiliari, cui partecipa il Sindaco od un Assessore delegato.

Art. 66 - Revoche di Amministratori.

1. Gli amministratori di Consorzi, società ed altri Enti dipendenti o controllati dal Comune, nominati o designati dal Comune, possono essere revocati dall'organo competente a norma di legge in qualsiasi tempo.

2. La revoca è disposta, sulla base degli indirizzi eventualmente deliberati dal Consiglio comunale a specificazione di quanto previsto dal presente comma, nel caso di irregolare funzionamento dell'organo, di violazioni di leggi, regolamenti e programmi o di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive di cui agli articoli 63, 64 e 65.

3. Il provvedimento di revoca è motivato in riferimento a quanto previsto al comma 2.

Art. 67 - Consultazioni e rapporti periodici.

1. Gli Amministratori di Consorzi, società ed enti, compresi quelli di cui all'articolo 62, comma 3, nominati o designati dal Comune, sono tenuti a fornire periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, al Comune stesso un rapporto sull'attività svolta e sulla situazione gestionale dell'Ente amministrato.

2. Gli stessi partecipano, quando invitati, ad incontri con la Giunta Comunale onde fornire illustrazioni sullo svolgimento del mandato e sull'andamento dell'Ente amministrativo ovvero, per i medesimi fini, ad udienze conoscitive del Consiglio Comunale.

3. I medesimi sono tenuti a fornire dati ed informazioni anche coperti da riserbo aziendale od industriale ai consiglieri comunali che facciano richiesta. Questi ultimi sono tenuti al riserbo di legge.

4. Il Comune richiede annualmente ai Consorzi, alle Società e agli Enti cui partecipa un rapporto sull'andamento della loro attività ed i bilanci previsti dai loro ordinamenti.

TITOLO V - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 68 - Altre forme gestionali dei servizi.

1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge n. 142 del 1990, ovvero mediante Consorzi, ai sensi della medesima legge.

2. Il Comune assume fra i suoi obiettivi la possibile realizzazione di una Unione di Comuni, ai sensi della legge n. 142 del 1990 con i Comuni vicini.

Art. 69 - Accordi di programma.

1. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale primo atto, l'indizione di una Conferenza preliminare dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

2. L'organo comunale competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

Art. 70 - Conferenze di servizi.

1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi, l'organo comunale competente in relazione all'oggetto della conferenza identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui egli deve attenersi.

Art. 71 - Salvezza di discipline speciali.

1. Restano salve le leggi statali o regionali che prevedano forme particolari di convenzioni, di consorzi, di accordi di programma o di conferenze di servizio.

Art. 72 - Unione fra i Comuni: criteri per l'adesione.

1. Il Comune mediante deliberazione consiliare esprime il proprio interesse per l'ipotesi di un'Unione con i comuni vicini.
2. L'adesione all'Unione non comporta la necessità di modifiche al presente Statuto, comporta solo l'inapplicabilità, per tutta la durata dell'unione, delle disposizioni che risultino incompatibili con l'atto costitutivo e con lo Statuto dell'Unione.
3. Lo Statuto dell'Unione indicherà il livello minimo dei servizi demandati dall'Unione che dovranno essere garantiti nel territorio comunale.

TITOLO VI - L'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE

Art. 73 - Partecipazione alle programmazioni di livello superiore.

1. Il Comune è impegnato a rappresentare gli specifici interessi della collettività locale partecipando, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio, ai procedimenti di formazione degli atti di pianificazione della Provincia e della Regione.

CAPO II - I REGOLAMENTI

Art. 74, - Forme di esternazione.

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge n. 142 del 1990, i regolamenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione.
2. Resta ferma ogni altra forma di pubblicazione prevista dalle leggi.
3. La raccolta dei regolamenti del Comune, curata e tempestivamente aggiornata dal Segretario Comunale, è liberamente e immediatamente consultabile, senza alcuna formalità, da chiunque ne faccia richiesta verbale.
4. Al fine di assicurare la conoscenza e l'osservanza dei regolamenti comunali la Giunta può curare o promuovere la loro diffusione e l'informazione su di essi nelle forme più opportune.

TITOLO VII - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

Art. 75 - Esercizio del diritto di accesso.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune, è garantito l'esercizio del diritto di accesso agli atti emanati dagli organi comunali.
2. Ai soggetti che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è inoltre assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi agli atti emanati dal Comune.
3. Il diritto si esercita mediante visione degli atti e dei documenti ed estrazione di loro copia. La richiesta di visione e copia è soddisfatta dal Comune contemperando gli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente con le esigenze di funzionalità e buon andamento dell'Amministrazione.
4. La visione degli atti e dei documenti non comporta il pagamento di alcun tipo di onere. Il rilascio di copie è soggetto al pagamento del loro costo, secondo quanto stabilito con il regolamento.

Art. 76 - Limitazioni al diritto di accesso.

1. Oltre agli atti e ai documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa indicazione di legge, con regolamento sono determinate le categorie di atti e documenti per i quali il diritto di accesso può essere limitato o temporaneamente rinviato in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ovvero l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.
2. Il diritto alla riservatezza delle persone è tutelato dal regolamento con particolare riguardo agli atti e ai documenti concernenti le condizioni di salute, quelle personali, familiari ed economiche.
3. Per assicurare il diritto alla riservatezza possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso agli atti e ai documenti prevedendo la loro esibizione parziale o in forma aggregata, e con esclusione della possibilità di individuazione dei soggetti interessati.
4. Le limitazioni al diritto di accesso sono disposte dal Responsabile del procedimento con provvedimento.

Art. 77 - Accesso alle informazioni.

1. Il Comune mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui esso dispone riguardo alle proprie funzioni, alle Aziende, ai Consorzi, alle Società cui esso partecipa, alla popolazione, al territorio e alle attività economiche e sociali che si svolgono in territorio comunale.
2. Le informazioni sono disponibili gratuitamente salvo il rimborso delle eventuali spese per la loro fornitura.

TITOLO VIII - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 78 - Requisiti e nomina.

1. Può essere istituito il difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Egli resta in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita fino all'entrata in carica del suo successore.
3. Il Difensore civico deve essere persona di specchiata e intemerata condotta e di riconosciuta indipendenza dalle Amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni politiche locali. Deve inoltre avere la laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o equipollenti ed esperienze nel campo della pubblica amministrazione.
4. Al Difensore civico è corrisposta, a carico del Comune, un'indennità di importo pari al 50 per cento di quella spettante al Sindaco non collocato in aspettativa.

Art. 79 - Funzioni ed apparato.

1. Su richiesta dei soggetti interessati o degli organi del Comune o anche d'ufficio, e fatti salvi i compiti del Revisore dei conti, il Difensore civico accerta la regolarità e la correttezza dello svolgimento dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi pubblici.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti dei concessionari del Comune, nonché eventualmente, previa convenzione deliberativa dal Consiglio Comunale e nei limiti da questa previsti nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche; nei confronti dei consorzi e delle connesse aziende e istituzioni al Difensore civico deve essere garantito l'accesso alle informazioni e alla documentazione

inerenti al servizio.

3. Il Difensore civico ha titolo ad ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché copia degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni; nei suoi confronti non può essere opposto il segreto d'ufficio, che anch'egli è tenuto a rispettare negli stessi termini dei dipendenti dell'amministrazione.

4. Il Difensore civico:

a) esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi previsti dall'art. 17 comma 38 della legge n. 127 del 1997;

b) segnala agli organi componenti situazioni e problemi che meritino il loro intervento e avanza al riguardo le sue proposte;

c) segnala alla procura generale della Corte dei Conti i fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativo-contabile degli Amministratori e dei dipendenti;

d) sollecita, ove ne ricorrano i presupposti, l'illustrazione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;

e) fuori dei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione sia equiparato a provvedimento espresso, informa il Difensore civico regionale dell'omissione di atti obbligatori per legge per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 17 comma 45 della legge n. 127 del 1997;

f) presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell'amministrazione.

5. Le modalità e le procedure di intervento del Difensore civico sono ulteriormente determinate con regolamento.

6. Il Difensore civico dispone direttamente del personale e dei mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle sue funzioni secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 80 - Convenzione con altri enti.

1. Le funzioni del Difensore civico possono essere affidate, previa convenzione e nel rispetto del presente Statuto, al titolare della medesima carica presso altro Comune.

2. Con la convenzione sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari.

TITOLO IX - ISTITUTI DI TRASPARENZA

Art. 81 - Collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata.

1. Il Comune adegua l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi di sua competenza all'obiettivo di prevenire e impedire la diffusione di qualsiasi forma di criminalità organizzata, attenendosi al rigoroso rispetto della legislazione in materia.

2. In tutti i casi in cui per l'emanazione di provvedimenti o per la stipula di contratti la legge richieda o consenta l'accertamento di requisiti morali, il Comune ricerca la collaborazione delle autorità di pubblica sicurezza.

3. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge di denuncia di fatti di reato, gli organi del Comune forniscono spontaneamente e sollecitamente alle Autorità di pubblica sicurezza le informazioni di cui dispongono che possano costituire utili indizi o elementi per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata.

TITOLO X - BILANCI E CONTABILITÀ'

Art. 82 - Regolamento di contabilità.

Ferme restando le disposizioni di legge relative agli ordinamenti contabili degli Enti Locali, la disciplina del Bilancio pluriennale di previsione, di quello annuale di previsione, del conto consuntivo, delle entrate e delle uscite, della gestione delle risorse e degli impieghi, dei controlli di gestione tanto finanziari che economici, dell'amministrazione del patrimonio e della responsabilità per danni derivanti all'amministrazione è disposta mediante il regolamento di contabilità del Comune.

CAPO 1- LA GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE

Art. 83 - Il patrimonio del Comune.

1. Il patrimonio del Comune è costituito dai beni immobili e mobili appartenenti allo stesso ed è disciplinato dalle disposizioni legislative che concernono tali beni.
2. Il Comune provvede alla gestione del proprio patrimonio, avendo cura di mantenerne la miglior conservazione possibile e di utilizzare i beni destinati a funzioni pubbliche nel modo più coerente con le stesse e quelli destinati e reddito in modo economico.
3. I realizzi da trasformazioni o alienazioni patrimoniali sono destinati a spese di investimento, salva diversa disposizione di legge speciale.
4. I beni del Comune sono iscritti quanto alla consistenza ed al valore negli inventari di cui al regolamento di contabilità, che sono periodicamente aggiornati applicando parametri congrui di rivalutazione e svalutazione, in rapporto al valore della moneta ed al deterioramento dei beni stessi.

Art. 84 - Entrate ed uscite del Comune.

1. Il Comune osserva, per la gestione dell'entrata e della uscita, le disposizioni legislative e regolamentari in materia ed i principi di efficienza dell'azione contabile, della coerenza economica e finanziaria e della riscontrabilità, secondo un piano di costi ad indici economici, dell'efficacia della spesa.

CAPO II - VERIFICHE E CERTIFICAZIONI

Art. 85 - Il collegio dei Revisori dei conti.

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due nominativi, il collegio dei Revisori dei Conti tra gli appartenenti alle categorie previste dall'art. 57, comma 2, della legge 142 del 1990.
2. Le proposte inerenti alla elezione dei Revisori, depositate presso la Segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae dei candidati.

Art. 86 - Revisione economico-finanziaria.

1. I Revisori dei conti accedono liberamente agli atti e documenti del comune, avendo i dipendenti dello stesso l'obbligo di collaborare agli accertamenti dei revisori.
2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza contabile e finanziaria, i revisori compiono verifiche periodiche ed in particolare in occasione della formazione delle situazioni contabili infrannuali e della redazione dei documenti verificatori extracontabili.

Art. 87 - Collaborazione dei Revisori dei Conti con il Consiglio e con il Sindaco.

1. Copia dei verbali dei revisori è rimessa, senza indugio, al Sindaco che informa la Giunta Comunale ed i Capigruppo consiliari del contenuto dei verbali stessi.
2. Il Sindaco può richiedere ai Revisori dei conti avvisi circa la regolarità finanziario-contabile di iniziative e di schemi di atti.
3. Il Consiglio Comunale può richiedere la collaborazione dei revisori ai fini dell'esercizio dei propri poteri di indirizzo e di controllo sulla gestione.

Art. 88 - Certificazione dei bilanci e delle tariffazioni

1. I documenti contabili annuali sono certificati nelle forme e nei modi di legge, ed il certificato è sottoscritto dagli organi competenti.
2. Al certificato sono unite le attestazioni prescritte dalle disposizioni di legge.
3. In conformità a quanto disposto dal comma 1 , sono altresì certificate le tariffazioni dei servizi comunali, in qualsiasi modo gestiti, e gli indici di copertura dei costi ad essi inerenti.

CAPO III - CONTRATTI E CONVENZIONI

Art. 89 - Principi in materia di contratti.

1. Il Regolamento in materia di contratti disciplina l'attività contrattuale del Comune informandosi ai seguenti principi difettivi :
 - a) ai contratti del Comune si applicano le norme di diritto del Comune, con l'osservanza delle disposizioni pubblicistiche in materia;
 - b) la stipula dei contratti deve esser preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa contenete quanto previsto dalla legge;
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel regolamento dei contratti.

Art. 90 - Convenzioni di tesoreria.

1. Il servizio di tesoreria del comune può essere affidato, ai sensi della normativa vigente, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero ad una società per azioni aventi requisiti prescritti dall'articolo 38 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
2. La scelta del tesoriere è determinata sulla base di un confronto comparativo, con esperimento migliorativo, tra almeno tre offerte contenenti almeno:
 - a) i tassi passivi praticati ed i tassi sulle anticipazioni, in relazione al tasso ufficiale di sconto vigente tempo per tempo;
 - b) i servizi aggiuntivi a quelli di tesoreria, ivi compresi i mutui per opere pubbliche e le relative condizioni;
 - c) un progetto di correlazione tra il sistema informatico dell'affidatario del servizio per il trattamento delle operazioni di tesoreria e quello di gestione dei dati contabili del comune;
 - d) utilità di interesse pubblico per il comune.
3. La convenzione di tesoreria è approvata dal Consiglio, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 91 - Efficacia dello Statuto.

1. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei Regolamenti in esse richiamati.

Art. 92 - Disposizione transitoria.

1. Gli organi del Comune curano con sollecitudine, secondo le rispettive competenze, la prima attuazione delle disposizioni del presente Statuto.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ruolo e attribuzioni del Comune
- Art. 2 - Organizzazione del Comune
- Art. 3 - Regole dell'azione Comunale
- Art. 4 - Stemma e Gonfalone
- Art. 5 - Azioni positive

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE

- Art. 6 - Gli organi del Comune

CAPO I - Il Consiglio Comunale

- Art. 7 - Composizione
- Art. 8 - Il Consiglio Comunale. Presidenza
- Art. 9 - Ruolo di indirizzo e di controllo
- Art. 10 - Competenze deliberative
- Art. 11 - Gruppi Consiliari
- Art. 12 - Principi sul funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 13 - I Consiglieri Comunali
- Art. 14 - Diritti dei Consiglieri
- Art. 15 - Doveri dei Consiglieri
- Art. 16 - Commissioni
- Art. 17 - Commissioni di indagine

CAPO II - Il Sindaco

- Art. 18 - Ruolo del Sindaco
- Art. 19 - Competenze del Sindaco
- Art. 20 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 21 - Attribuzioni organizzative
- Art. 22 - Vicesindaco
- Art. 23 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

CAPO III - La Giunta Comunale e gli Assessori

- Art. 24 - Ruolo e competenze della Giunta
- Art. 25 - Composizione della Giunta
- Art. 26 - Comunicazioni del Sindaco al Consiglio Comunale sulla composizione ed organizzazione della Giunta
- Art. 27 - Principi sul funzionamento della Giunta
- Art. 28 - Ruolo e competenze degli Assessori
- Art. 29 - Revoca di Assessori; dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica di Assessore

CAPO IV - Il Segretario Comunale

Art. 30 - Nomina e competenze del Segretario Comunale

Art. 31 - Attribuzioni gestionali

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - Principi generali

Art. 32 - Principi

Art. 33 – Strumenti

CAPO II - Libere forme associative

Art. 34 - Libere associazioni

Art. 35 - Rapporti con le associazioni

Art. 36 - Rapporti con gli organi del Comune

Art. 37 - Poteri delle consulte

Art. 38 - Informazioni alle consulte

CAPO III - Le consultazioni dirette dei cittadini

Art. 39 - Consultazioni

Art. 40 - Modalità per la convocazione

Art. 41 - Disciplina dell'assemblea

Art. 42 - determinazioni dell'assemblea

Art. 43 - effetti delle decisioni dell'assemblea

Art. 44 - Altre consultazioni

CAPO IV - Consultazioni referendarie

Art. 45 - Referendum di iniziativa popolare

Art. 46 - Referendum consultivo

CAPO V - Altre forme di partecipazione

Art. 47 - Istanze, petizioni e proposte

Art. 48 - Istanze

Art. 49 - Petizioni

Art. 50 - Proposte

Art. 51 - Disposizioni comuni

Art. 52 - Diritto generale d'istanza

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE

CAPO I - Organizzazione oggettiva

Art. 53 - Principi organizzativi

Art. 54 - Rapporti tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo

Art. 55 - Rapporti tra le strutture funzionali

Art. 56 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

CAPO II - Organizzazione soggettiva

Art. 57 - Contratti ci termine per Responsabili dei servizi o di alta professionalità

CAPO III - Organizzazione dei servizi

Art. 58 - Principi di organizzazione dei servizi pubblici municipali

Art. 59 - Forme di gestione

Art. 60 - Gestione in economia dei servizi pubblici

CAPO IV - Rapporti con Enti, Aziende pubbliche, Istituzioni e Società di diritto comune

Art. 61 - Tipologia dei rapporti e poteri del Comune

Art. 62 - Indirizzi alle aziende ed alle istituzioni consortili

Art. 63 - Indirizzi alle società

Art. 64 - Direttive agli Amministratori

Art. 65 - Nomine e designazioni del Comune

Art. 66 - Revoche di Amministratori

Art. 67 - Consultazioni e rapporti periodici

TITOLO V - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 68 - Altre forme gestionali dei servizi

Art. 69 - Accordi di programma

Art. 70 - Conferenze di servizi

Art. 71 - Salvezza di discipline speciali

Art. 72 - Unione fra Comuni: criteri per l'adesione

TITOLO VI - L'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - La programmazione

Art. 73 - Partecipazione alle programmazioni di livello superiore

CAPO II - I Regolamenti

Art. 74 - Forme di esternazione

TITOLO VII - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

Art. 75 - Esercizio del diritto di accesso

Art. 76 - Limitazioni al diritto di accesso

Art. 77 - Accesso alle informazioni

TITOLO VIII - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 78 - Requisiti e nomina

Art. 79 - Funzioni ed apparato

Art. 80 - Convenzioni con altri enti

TITOLO IX - Istituzioni di trasparenza

Art. 81 - Collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata

TITOLO X - Bilanci e contabilità

Art. 82 - Regolamento di contabilità

CAPO I - La gestione contabile e patrimoniale

Art. 83 - Il patrimonio del Comune

Art. 84 - Entrate ed uscite del Comune

CAPO II - Verifiche e certificazioni

Art. 85 - Il Revisore dei conti

Art. 86 - Revisione economico-finanziaria

Art. 87 - Collaborazione del Revisore con il Consiglio e con il Sindaco

Art. 88 - Certificazione dei bilanci e delle tariffazioni

CAPO III - Contratti e convezioni

Art. 89 - Principi in materia di contratti

Art. 90- Convenzioni di tesoreria

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 91 - Efficacia dello Statuto

Art. 92 - Disposizione transitoria